

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/MONZA DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PANINI MANUEL SEGUITO GARA SORRENTO/PAGANESE CALCIO 1926 DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI NARDO ANGELO SEGUITO GARA FANO ALMA J./GIULIANOVA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GROSSI ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/ISOLA LIRI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/ DIV del 2.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MAURIZIO PECCARISI SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. PESTRIN MANOLO SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma l’11 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete